

Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Sezione "Giuseppe Baffè" di Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno Via A. Saffi, 4 - 48024 Massa Lombarda (RA)



2018

1945 - APRILE



2 GIUGNO 1946

Si vota per il referendum Monarchia o Repubblica.

LE DONNE VOTANO PER LA PRIMA VOLTA.





RISULTA

voti 12.718.019

10.709.423 Poti

mberto II

89,08






Quale inno della neonata Repubblica sarà adottato IL CANTO DEGLI ITALIANI (1847)

Testo di G. Mameli Musica di M. Navaro



Si vota anche per l'Assemblea Costituente per redigere una nuova Costituzione Per la prima volta dopo il l'ascismo si vota liberamente el partiti possono fare propaganda ed eleggere i propri cappi esentanti.



Nonostante la guerra fredda, le tensioni interne al governo e nel paese fra i partiti DC, PSI e PCI, la commissione dei 75 costituenti dall'assemblea lavorerà permolti mesi in un clima di profondo rispetto reciproco e soprattutto di consapevolezza comune che quelle regole avrebbero dovuto durare nel tempo e valere per tutti i futuri cittadini della Repubblica.



22 dicembre 1947 L'Assemblea approvant la Costituzione (62 contrari su 515 votant



27 Dicembre 1947

Firma della Costituzione del presidente della Repubblica, Enrico De Nicola. A sinistra De Gasperi pres. Consiglio, a destra Terracini pres. Assemblea

Costituzione entra in vigore il 1º gennaio 1948



MASSA LOMBA



Anno 1946 - Primo Consiglio Comunale

ELEZION CONSIGN

VOTANTI 90,28

partiti Voll	%	consiglieri
P.C. 3.281	85,92	16
P.R.I. 996	4,23	_
DCY DIEL	0.0/	1

2 GIUGNO 1946

PATTO DINTESA DEMOCRATICA REPUBBLICANO PER MASSALOMBAR

l Partiti : Repubblicano, Comunista, Democratico Ce Proletaria e Comunista Libertario del Comune di Massal in exame l'attitule situazione politica nazionale, l'erma morale e materiale dell'Italia e' intimamente legata a legale che sia la libera espressione della volonta' la loro concorde azione nei seguenti punti:

- L Impegno di lottare per l'instaura lone Q una Repubblica Democratica.
- 2. Azione comune perche non sia ulter amente procrastinata la convocazione delle elezioni per la Costitue de .

 3. Affermazione dell' indipendenza nazionata da ogni ingerenza
- straniera.
- 4. Difesa della libera contro chiunque cercasse di stabilire nel l'aese un clima di violenza e soggezione politica.

 5. Reciproco innegne affinche tutte le prossime manifestazioni politiche compresse le imminerati campagne elettorali, senza naturalmente compressere in algune maniera la linea programmatica di gin a ditto, possano svolgersi in piena liberta e nel reciproco rispotto, che escluda ogni e qualsivoglia forma di sopraffazione e il distribute.

 6. Coordinatione alla locatione di caracteria.
- 6. Coordinatione della loro azione politica e di propaganda in relazione ai spraed peati impegni

sollo viti decidono di d portare a conoscenza della popolazione a manifesti e a mezzo della stampa.

sottoscritto di Massa Lombarda li 20 Febbraro 1916

Il Partito Repubblicano Italiano Parkito Comunista Italiano II Partito Democratico Cristiano N Partito Socialista di U. P. Il Gruppo Comunista Libertario

REFERENUDUM

VOTANTI 95,34% (nazionale 89,08%)

	voti	%
Repubblica	4.648	95,10
Monarchia	239	(4,89)

COSTITUENTE

VOTANTI 95,34%

PCI	3132	63,0%	
PSI	1195	24,0%	
D.C.	400	8,0%	
PRI	169	3,0%	
PdA	39	0,8%	
UQ	15	0,3%	
UDL	24	1,0%	

PCI P. Comunista Italiano

PSI P. Socialista Italiano (come PSIUP)

D.C. Democrazia Cristiana

PRI P. Repubblicano Italiano

PdA Partito d'Azione UQ Uomo Qualungue

UDL Unione Democratica del Lavoro

GAZZETTA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

TTA UFFICIALE

BBLICA ITALIANA

ROMA - Sabato, 27 dicembre 1947

DI CHAIR E CHUTILIA - EFFICO PUBBLICATION COLLE LEGGI - TILEF. 100-423 141-27 1-144

DELLA

DELLA

LICA LOAL ITALIANA

I principi on amentali artt. 1-12

Pare Lo Diritti e doveri 27 dicembre 1947 COSTITUZIO

REPUBBLICA



Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e doveri de Citra ni, artt. 13-54

Parte la Diritti e



LA COSTITUZIONE È NATA DALLA RESISTE

"Quanto sangue e quanto dolore per arrivare à questa Costituzione!

Dietro a ogni articolo di questa Costituzione, egiovani, voi dovete vedere giovani come voi: caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze che hanno dato la vita per-ché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su que-sta carta" sta carta".

"Se voi volete andare in pelleginaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andats nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove forcio imprigionati, nei campi dove furono impiccati.

Dovunque è morto un italiament riscattare la libertà e la dignità andate lì, o giovani col pensiero perché lì è nata la Costituzione".

Piero Calamandrei





DEM

L'idea RIVOI

"democrazi

ci rimanda a

lavoro uno s

individuale

personale a

1. L'ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO.

L'idea RIVOLUZIONARIA di "democrazia fondata sul lavoro" ci rimanda ad una società che fa del lavoro uno strumento di liberazione individuale e di emancipazione personale all'interno di un condivisa interesse generale di benessere e di crescita democratica.





Legame indissolubile DEMOCRAZIA LAVORO

Ai lavoratori debbono essere riconosciuti nel quadro dello Stato, particolari funzioni, corrispondenti a quei diritti esposti in numerosi articoli successivi della Costituzione. (v. artt. 3, 4).



ARTICOLO

2. LA SOVRANITÀ APPARTIENS **AL POPOLO CHE LA ESERCITA NELLE FORME & NEI** LIMITI DELLA COSTITUZIONE.



Democrazia parlamentare con suffração universale.

Voto personale, uguale, libero e segreto per scegliere delle persone che fanno le leggi, che eleggono

il Capo dello Stato, che formancol Governo con la fiducia e lo mandano via con la sfidução. I nostri costituenti hanno poj garantito l'accesso dei cittadini alla vita politica de paese per mezzo dei partiti innanzitutto, ma anche di grumenti di democrazia diretta quali il referendum el proposta di legge.

Le 24 parole dell'articolo 1 sono un inizio rivoluzionario un capovolgimento radicale del preambolo dello Statuto Albertino che pa retto l'Italia dal 1861: là era il re Resconcedeva ai sudditi ("regnicoli") i diristi con "amore di padre". Qui è l'Italia che dichiara sé stessa direttamente senza appellarsi a nessuna entità al di sopra o al di fuori di essa e dove i sudditi sono il sovrano.



ARDEGNA, DI CIPRO, DI GERESALEMME.

In 24 parole sono contenute le premesse di tutti gli articoli che seguono: sui diritti fondamentali, sui criteri e limiti delle relazioni civili, sociali d economiche e sulla forma rappresentativa e parlamentare del governo.

ARTICOLO 1

ARTICOLO 2

GARANTIO

LA REPUBBLICA RICONOSCE E GARANTISCE I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UÇMO, SIA COME SINGOLO, SIA NELLE FORMAZIONI SOCIALI OVE SI SVOLGE LA SUA PERSONALITA, E RICHIEDE L'ADEMPIMENTO DEI DOVERI INDEROGABILI DI SOLIDARIETA POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE.

Questo articolo in discontinuità con il regime fascista, assegna il primato all'individuo, rispetto allo Stato i suoi diritti sono prima di tutto riconosciuti, e quindi preesistoro e sono indipendenti dallo Stato, e solo dopo vengono garantiti.

È nell'art. 2 che troviamo espressa la natura la castro Stato, quella che riconosce la persona

e garantisce le sue scelle, di qualsiasi tipo e assegna alla politica il devere di costruire regole all'interno delle quali ognuno possa decidere in modo libero.

Il principio enunciato dall'art. 2 viene però travolto quando la politica rinuncia al metodo laico e pensa di imporre ai cittadini i valori di una parte, negando loro la possibilità di scetta.

Ciritti personali ma anche sociali: cioè il diritto al lavoro lagli uomini, alle donne, ai giovani) diritto al riposo, il diritto di tutte le prevenzioni antinfortunistiche, alla tutela della salute, al pensionamento.

Ma la persona con questi diritti dove vive?

Vive in una serie di organismi (la famiglia, le associazioni, gli stessi partiti e sindacatte con che lo aiutano a sviluppare e a formare la sua personalità.




I partiti nel 1948



Una societa fondata sui diritti della persona non è una società individualista dove ciascuro è costretto a pensare unicamente a sé stesso.

Joir individuali costituiscoquindi la leva per l'emanpazione di ciascuno di noi all'interno di una comune cornice di libertà e pari opportunità.



detta società nel suo complesso.





ARTICOLO 3 1. TUTTI I CITTADINI HANNO PARI DIGNITÀ SOCIALE E SONO UGUALI DAVANTI ALLA LEGGE, SENZA DISTINZIONE DI SESSO, DI RAZZA, DI LINGUA, DI RELIGIONE, DI OPINIONI POLITICHE, DI CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI.

(UGUAGLIANZA FORMALE



L'articolo è sicuramente uno dei principi più significativi della Costituzione repubblicana.

Trae projine dai valori che si rifanno alla rivoluzione francese (Liberté, Egalité et Fraternité) e dalla Dichia razione universale dei diritti dell'uomo.

La proclamazione del principio di uguaglianza segna gria rottu /a decisa nei confronti del passato, quando la titolarità dei diritti e dei doveri dipendeva dall'estrazione sociale, dalla religione o dal sesso di appartenenza.

2. È COMPITO DELLA REPUBBLICA
RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO
E SOCIALE, CHE, LIMITANDO DI FATTO LA LIBERTA
E LA UGUAGLIANZA DEI CITTADINI, IMPÈDISCONO
IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA LIMANA
E L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI PUTTI I
LAVORATORI ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA,
ECONOMICA E SOCIALE DEL PAESE.

(UGUAGLIANZA SOSTANZIALE che rivela il suo carattere sociale)





Il compito dello Stato è quello di agire concretamente per mettere tutti nelle stesse condizioni di partenza (non di arrivo), dotando ognuno di pari opportunità per sviluppare e realizzare pienamente e liberamente la propria personalità.





LA REPUBBLICA RICONOSCE A TUTTI I CITTADINI IL DIRITTO AL LAYORO E PROMUOVE LE CONDIZIONI CHE RENDONO EFFETTIVO QUESTO DIRITTO

OGNI CITTADINO HA IL DOVERE DISVOLGERE SECONDO LE PROPRIE POSSIBILITÀ E LA PROPRIA SCELTA, UN'ATTIVITÀ O UNA FUNZIONE CHE CONCORRA AL PROGRESSO MATERIALE

O SPIRITUALE DELLA SOCIETA

Tutti i cittadini devono essere messi in grado di lavorare per riconfermare così in ogni momento il loro titolo di libertà e cittadina za.

Il lavoro quindi non puorimanere un fatto esclusivamente privato di cui lo Stato si disinteressa, ma bensì un diritto oltre, che un dovere de cittadino.

A NESSUNO PUD SFUGGIRE L'IMPORTANZA DI QUESTO IM-PEGNO CHE POCHE ALTRE COSTITUZIONI ASSUMONO NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.







DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL LAVORO

ARTICOLO 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le spe sorme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. (...)

ARTICOLO 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni caso sofficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata
lavorativa è stabilita dalla legge
Il lavoratore ha diritto al ripose settimanale
e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi.



La doma la voratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni del lavoratore

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale ed adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

ARTICOLO 39

L'organizzazione sindacale è libera.





ANCORA SUL LAVORO

ARTICOLO 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

La legge determina i programmi e postrolli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociati.

Le nuove generazioni che si affacciano nel mondo del lavoro apprendono subito come il lavoro sia un favore fatto dal padrone al lavoratore Il lavoro non più come un diritto, bensì come un "colpo di fortuna".

Chi ci fa un favore esercita



priva di ogni garanzia e di ogni forza contrattuale.

Oggi il lavoro sembra aver perso le sue caratteristiche più profonde: la condizione di precarietà data dal "contratto a termine" espropria

del futuro, impedendo loro di programmare la loro vita svuotando di senso la tero esistenza.



LA REPUBBLICA, UNA
E INDIVISIBILE, RICONOSCE E PROMUOVE
LE AUTONOMIE LOCALI; ATTUA NEI SERVIZI
CHE DIPENDONO DALLO STATO IL PIO AMPIO
DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO;
ADEGUA I PRINCIPI ED I METODI
DELLA SUA LEGISLAZIONE ALLE ESIGENZE
DELL'AUTONOMIA E DEL DECENTRAMENTO.

L'articolo 5 disegna un sistema di livelli di governo composto dagli enti locali (Comuni, Province, Regioni) capaci di dotarsi di un proprio indirizzo politico e amministrativo il vicino possibile al cittadino con un'autonomia anche finanziaria.

Molise

Sicilia





V.Aosta Adige V.Giulia V.Giuli

Sard/gra

Nel 1970 sono state costituite le **REGIONI** ordinarie per attuare il Titolo V, riformato nel 2001.



Il contenuto della sfera di autonomia è precisato nel **Titolo V** della Parte seconda della Costituzione.

Calabria

ARTICOLO 6

PRINCIPIFONDAMENTA

LA REPUBBLICA TUTELA CON APPOSITE NORME LE MINORANZE LINGUISTE HE.

L'Italia tutela le minoranze linguistiche intese anche come minoranze etniche culturali, sia diffuse in modo minore in tutto il territorio che insediate in specifiche realtà territoriali come la Valle d'Aosta e l'alto Adige (province autonome di Trento e Bolzano).



Questi territori godono di una maggiore autonomia, di statuti speciali (dove la lingua viene parificata a quella italiana nei rapporti con gli uffici giudiziari e della pubblica amministrazione situati nella provincia) e un sistema elettorale che garantisce piena rappresentanza alle minoranze francofone e tedesche attraverso un numero di seggi riservati alla Camera.

ARTICOLO 6

LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA SONO, CIASCUNO NEL PROPRIO ORDINE, INDIPENDENTI E SOVRANI.

I LORO RAPPORTI SONO REGOLATION DAI PATTI LATERANENSI.

LE MODIFICAZIONI DEI PATTI ACCETTATE DALLE DUE PARTI, NON RICHIEDONO PROCEDIMENTO DE REVISIONE COSTITUZIONALE.



Uno Stato può essere definito "laico" quando non fa propria una morale di matrice religiosa (derivata da una fede). In quest'ottica esso si contrappone allo Stato "clericale" in cui i precetti propri di una fede sono seguito dallo Stato medesimo e diventano vincolariti per tutti i cittadini.

ARTICOLO 7



1929 -11 febbraio firma dei Patti Lateranensi Card. Pietro Gasparri e Benito Mussolini

Il principio di laicità, cour non essendo citato espressamente, è uno dei principi fondanti della nostra Costituzione.

Esso discende, anzitutto, dal fatto che il nostro ordinamento si ispira al principio pluralista. Da esso deriva l'impossibilità per lo Stato, di dare prevalenza a un orientamento ideologico rispetto ad un altro.

ARTICOLO :

TUTTE LE CONFESSIONI RELIGIOSE SONO UGUALMENTE LIBERE DAVANTI ALLA LEGGE.

LE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA HANNO DIRITTO DI ORGANIZZARSI SECONDO I PROPRI SPATUTI, IN QUANTO NON CONTRASTINO CON L'ORDINAMENTO GIURIDICO TALIANO.

I LORO RAPPORTI CON LO STATO SONO REGOLATI PER LEGGE SULLA BASE DIVINTESE CON LE RELATIVE RAPPRESENTANZE.

Cristiana

Shinto

Cristiana

Shinto

Shinto

Cristiana

Shinto

Shinto

Cristiana

Shinto

Shinto

Cristiana

Shinto

Da questi due articoli (7 e 8) ne deriva sia l'inammissibilità di discipline volte ad assicurare ad una fede un trattamento privilegiato rispetto a quello riservato alle altre, sia il divieto di discriminare una confessione specifica rispetto alle altre.



Inoltre, dal punto di vista dei singoli, il supremo principio di laicità impone di dare analoga tutela al sentimento religioso di tutti, ivi compresi gli atei.

1. LA REPUBBLICA PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA CULTURA.

Questo articolo non trova riscontro in altre costituzioni occidentali e mostra la contemporaneità della Costituzione del 1948 e la capacità dei costituenti di individuare valori e diritti che solo in seguito hanno mostrato appieno la loro forza ed essenzialità nel promuovere lo sviluppo sociale e culturale della società.



PER I BEN CON LA CULTURA CULTURA DON SI MANGIA!"

Si difende quanto prodotto dalle attività culturali nel corso della storia della pazione come patrimonio della nazione stessa e si pongono presupposti affinché l'attività culturale, attraverso la sua promozione da parte della Repubblica continui a produrre ed ampliare questo patrimonio culturale.

2. TUTEL PAESAGGIO E IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DELLA NAZIONE.






3. LA REPUBBLICA PROMUOVE LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA.





Il 1° comma dell'**art. 39**, specifica che «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'impegnamento».

Tale precetto considera La te e la scienza come valore assoluto, che come tale non può essere condizionato dall'esterno, ma deve essere lasciato alle libere scelte dell'individuo, in quanto espressione della genialità umana e della personalità del singolo.



Tine perseguito dalla Costituzione è, dunque, la crescita del pluralismo culturale, in quanto strumento di sviluppo della personalità dei singoli e, quindi, della collettività.

ARTICOLO 10


1. L'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO SI CONFORMA ALLE NORME DE DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTE.

Con questo articolo, di stringente attualità la nostra nazione si impegna a rimanere all'interno della solidarietà internazionale. Tale impegno si realizza attraverso l'emanazione di disposizioni in tutto coincidenti con le norme del diritto internazionale, sia scritte che provenienti dalla consuettadine e riconosciute dalla comunità internazionale. Tali norme vincolano gli Stati, compresi quelli di nuova formazione.

2. LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO E REGOLATA DALLA LEGGE IN CONFORMITÀ DELLE NORME E DEI TRATTATI INTERNAZIONALI.

Nel nostro ordinamento esistono attualmente due categorie di stranieri: i cittadini dell'Unione europea che godono di una tateta e di garanzie simitra quelle del cittadino italiano.





I cittadini extracomunitari, non appartenenti all'Unione europea, che possono essere soggetti a restrizioni per quanto riguarda l'ingresso e la permanenza nel nostro paese. ARTICOLO 10

SIA IMPEI
ESERCIZIO
GARANTIT

3. LO STRANIERO, AL QUALE SIA IMPEDITO NEL SUO PAESE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LIBERTA DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COSTITUZIONE ITALIANA, HA DIRITTO D'ASILO NEL TERRITORI DELLA REPUBBLICA, SECONDO LE CONDIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

NON È AMMESSA L'ESTRADIZIONE DELLO STRANIERO PER REATIFICI.



causa della condizione di esule vissuta in prima persona da molti padri costituenti, ha una portata più ampia della convenzione di Ginevra del 1951,

probabilmente non prevista in un momento storico in cui, a differenza di oggi, il diritto d'asilo era più legato ai movimenti di persone in esilio per motivi politici che alle grandi migrazioni per motivazioni economiche e di guerra, ha impedito una vera applicazione di tale diritto nel nostro Paese.

Ad oggi, infatti, nessuna legge organica è stata ancora promulgata per garantire il diritto d'asilo sancito nella Costituzione. Va comunque detto che una reale protezione dei rifugiati e di altre persone bisognose di protezione internazionale dovrebbe essere realizzata grazie alla recente normativa europea che rende vinsolante il rispetto del diritto d'asilo.

Rifugiato politico, ossia chi nel giustificato timore d'essere perseguitato per motivi etnici, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruspo sociale o a causa delle sue opinioni politiche si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domagdare la protezione di detto Stato.



Richiedente asilo, ossia color che dichiede non solo il soggiorno in uno Stato per sotti arsi alla giustizia e all'autorità di un altro Stato, ma ne chiede altresì la protezione.



Profugo, ossia chi è costretto ad abbandonare la propria terra a causa di guerre, persecuzioni di diritti umani o catastrofi di vario tipo.



L'ITALIA RIPUDIA LA GUERRA
COME STRUMENTO DI OFFESA ALLA LIBERTA
DEGLI ALTRI POPOLI E COME MEZZO DI
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
INTERNAZIONALI; CONSENTE, IN CONDIZIONE DI
PARITÀ CON GLI ALTRI STATI, ALLE DIMITAZIONI
DI SOVRANITÀ NECESSARIE AD UN ORDINAMENTO
CHE ASSICURI LA PACE E LA GIUSTIZIA FRA
LE NAZIONI; PROMUOVE E FAVORISCE LE
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI RIVOLTE
A TALE SCOPOLO



Quel roudia è così forte, tassativo, da non ammettere eccezioni di sorta. Anzi, i Costituenti lo rafforzano, nella seconda frase, giungendo a consentire addirittura limitazioni alla sovranità nazionale, pur di garantire la pace e la giustizia fra le Nazioni.

PACE E GIUSTIZIA, dunque.

LA BANDIERA DELLA REPUBBLICA È IL TRICOLORE ITALIANO: VERDE, BIANCO E ROSSO, A TRE BANDE VERTICALI DI EGUALI DIMENSIONI



La bandiera italiana, e con essa l'inno Il canto degli Italiani di Mameli, sono il simbolo dell'unità rappresentano l'orgoglio di essere italiani. Tutti gli italiani si riconoscono sotto questi "simboli".

XII.a - Disposizione transitoria

È VIETATA LA RIORGANIZZAZIONE, SOTTO QUALSIASI FORMA DEL DISCIOLTO PARTITO FASSISTA



attuarla per cambiare

"Finché non sam galas tito a tutti il lavoro, mon sarà viculo tà; fir non vi sarà viculo za vi sarà veramente a; o noi leabor questo garantita a tutti ja to sta; finché non vi sarà vicurezza sociale non vi sarà veramente democrazia politica; o noi leas zeremo intensamente questo Cestivuzione o noi non zata la democrazia in avremo rea Italia'

elő Elisso (Costituente) marzo 1947

La mostra e stata realizzata da Mauro Remond

Grafica Ombretta Donati

Parolini svi<mark>lu</mark>ppato da Improvincia pera creativa è libera, puoi modificarla secondo i termini trovare un modello di questa

rt Italia così come su altri siti web. ogni riproduzione dell'opera.

Bibliografia

Oscar Luigi Scalfaro - La mia Costituzione, 2005

Nadia Urbinati - Art. 1, 2017

La Costituzione - Introduzione di Carlo Smuraglia, Ed. ANPI

AA.VV. - Italia 1943-1946 Guerra di Liberazione.

Nascita della Repubblica, 2002

Francesco Barbagallo - Dal '43 al '48. La formazione dell'Italia Democratica, 1996

A cura di Enzo Santarelli

Dalla Monarchia alla Repubblica, 2007

Dal sito web Impariamo la Costituzione